



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro**

composta dai Magistrati:

Dott. Roberto Vignati

Dott.ssa Susanna Mantovani

Dott.ssa Francesca Beoni

Presidente rel.

Consigliere

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente :

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 183 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2020 - a seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c. come disposto dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 32102/2019 - discussa e decisa all'udienza collegiale del 17 novembre 2020, previa riunione ad essa della causa n. 239 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2020

promossa da

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, con sede in Roma in persona del Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Mogavero e domiciliato in Milano presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Ente ;

Ricorrente in riassunzione

contro

Giovanna Fossa, rappresentata e difesa dall'Avv. Oscar Podda, presso il cui studio in Milano è domiciliata.

Resistente in riassunzione

OGGETTO: Riassunzione a seguito di rinvio ex art. 392 c.p.c. della Corte di Cassazione – Professionista ingegnere iscritto al sistema previdenziale INPADP per il rapporto di lavoro subordinato condotto come docente alle dipendenze del Politecnico di Milano – Versamento del contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti - INARCASSA – Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS ex all'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995– Sussistenza .

Conclusioni delle parti come da rispettivi atti difensivi .

Fatto e motivi della decisione

Con l'Ordinanza n. 32102/2019 in data 3 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha cassato - rinviando a questa Corte in diversa composizione - la sentenza n. 259/2017 con la quale la Corte di Appello di Milano, accogliendo il gravame proposto da Giovanna Fossa avverso la

sentenza n. 1166/2016 del Tribunale di Milano, aveva accertato, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale e compensando le spese dei due gradi, che la Fossa non era tenuta all'iscrizione presso la Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. 335/1995 né a versare all'Istituto le relative contribuzioni per gli anni dal 2006 al 2008 pari ad € 29.481,98, maggiorate delle sanzioni previste dall'art. 116 lett. b) L. 388/2000 per il caso di evasione.

Nell'Ordinanza di rinvio, la Corte di Cassazione ha rilevato il manifesto fondamento della pretesa fatta valere dall'Istituto ricorrente e l'erroneità della decisione assunta dalla Corte territoriale alla luce delle pronunce n. 30344/2017 e n. 32116/2018 con la quali la Suprema Corte aveva invece sancito la sussistenza per tale tipologia di liberi professionisti dell'obbligo di iscrizione alla suddetta Gestione separata.

Al Giudice di merito è stata quindi additata la necessità di uniformarsi all'indirizzo preso con tali statuizioni e, d'altro canto, di pronunciare sulle questioni che la Corte territoriale non aveva affrontato reputando assorbente il senso dell'accertamento negativo dell'obbligo cui si era ispirato l'INPS nell'esercitare la sua rivendicazione nei confronti della Fossa.

Sotto quest'ultimo profilo, si tratta pertanto di affrontare e risolvere il tema dell'applicabilità alla fattispecie del regime sanzionatorio individuato dall'INPS facendo ricorso alla predetta norma ex art. 116 L. 388/2000.

Riassumendo il giudizio innanzi a questo Collegio, l'Istituto ricorrente, nel ribadire e nel valorizzare le ragioni di fondo della sua pretesa per come enunciate in sede di legittimità, ha postulato l'accoglimento della tesi già svolta nelle precedenti fasi di merito e, con particolare riguardo alla tematica delle sanzioni non affrontata dalla Corte territoriale per via della prevalenza da essa assegnata alla questione di principio involgente la sussistenza dell'obbligo contributivo al cospetto delle fonti normative vigenti, l'Ente previdenziale sostiene che la questione delle sanzioni deve essere risolta favorevolmente alla sua tesi.

Anche Giovanna Fossa ha separatamente riassunto il processo postulando la rimessione alla Corte Costituzionale del giudizio di costituzionalità delle norme ex art. 18 c. 12 della Legge n. 11/2011, dell'art. 2 c. 26 della Legge n. 335/1995 e dell'art. 21 della Legge n. 6/1981, con ogni consequenziale pronuncia a seguito del vaglio di costituzionalità e con subordinata domanda, in caso di rigetto da parte del Giudice delle Leggi, al fine di vedere applicare alla fattispecie le sanzioni più tenui di cui all'art. 116 lett. a) L. 388/2000, oltre al favore delle spese processuali.

Considerata la pendenza di due azioni di riassunzione del giudizio a norma dell'art. 392 c.p.c., è stata disposta la riunione dei due processi e all'udienza del 17 novembre 2020 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

Evidenzia l'Ente che il soggetto titolare dei redditi da lavoro discendenti dalla sua attività libero professionale, nella specie di ingegnere non tenuto a versare alla Cassa di previdenza INARCASSA altri contributi se non quello di solidarietà per l'appartenenza categoriale in ragione della concomitante iscrizione al sistema previdenziale INPADP relativamente al rapporto di lavoro subordinato condotto come docente alle dipendenze del Politecnico di Milano, è per legge obbligato a versare all'INPS le contribuzioni spettanti alla Gestione separata.

Dovendosi precisare che questa Corte non può discostarsi dal principio di diritto indicato dalla Suprema Corte per quel che riguarda i relativi aspetti di definizione della vertenza, è da ritenersi che nel caso di specie l'obbligazione contributiva affermata dall'INPS sia sussistente in capo alla professionista che, per altro verso, è tenuta a corrispondere i relativi importi maggiorati delle sanzioni previste dalla lett. b) dell'art. 116 L. 388/2000 dato che anche a tale proposito la Suprema Corte si è espressa con orientamenti univoci.

Per quel che concerne i fondamenti giuridici dell'obbligo contributivo per effetto dell'altrettanto obbligatoria iscrizione alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/1995, negli ultimi anni, questa Corte, con molteplici pronunce, ha tratto tale tipo di convincimento uniformandosi all'orientamento della Corte di Cassazione, notando (cfr. sentenza n. 828/2018 in data 19.4.2018) che :

<<nel caso dell'odierno appellato si trattava di contribuzioni non di tipo soggettivo volte ad alimentare una posizione previdenziale, ma di tipo integrativo o di solidarietà non parametrata al reddito conseguito per l'esercizio dell'attività avente natura autonoma: in definitiva, dato che il Pozzi non era iscritto all'INARCASSA ma, in maniera concomitante col suo rapporto di lavoro dipendente connotato dalla relativa iscrizione previdenziale, era pure iscritto all'albo professionale degli ingegneri quale spunto per l'espletamento di attività libero professionale foriera di redditi e di quel tipo di obblighi contributivi presidiati dalle norme dianzi richiamate coi presupposti quindi dell'iscrizione presso la gestione separata. (....)

Sintetizzando le posizioni e le attività ai fini lavorativo-previdenziali che interessano l'Ing. Pozzi, si considerino, in particolare, la sua occupazione come lavoratore dipendente comportante la sussistenza della correlata copertura obbligatoria previdenziale e, d'altro canto, il dato della sua iscrizione nell'albo professionale degli ingegneri quale spunto per lo svolgimento di correlate attività libero professionali foriere di (accertati) redditi da lavoro autonomo particolarmente comportanti però - per le ragioni desumibili dalle previsioni dell'art. 7 comma 5 dello Statuto di INARCASSA coronate dal quadro normativo di riferimento rappresentato dalle disposizioni secondo le quali l'iscrizione all'INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, L. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, L. n. 6/1981) - l'assenza di una iscrizione dell'interessato all'INARCASSA e della conseguente accensione di una autonoma posizione previdenziale presso di essa, se non per quanto limitatamente riguardante il predetto onere di un versamento contributivo di tipo schiettamente integrativo/solidaristico – che è quello sancito dall'art. 10 L. n. 6/1981 e ripetibile dall'interessato – non soggettivo quindi, poiché assolutamente non correlato ad alcuna posizione previdenziale soggettiva presso tale Ente.

Entrano a questo punto in considerazione le norme di cui al comma 11 e al comma 12 dell'art. 18 del DL. n. 98/2011 secondo le quali:

(comma 11) Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

(comma 12) L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta

ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Ponendo particolare attenzione al comma 12 in punto di identificazione dei soggetti tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione INPS ai sensi dell'art. 2 comma 26 L. 335/1995 cit., separati dalla disgiuntiva "ovvero" stanno tutti coloro che non siano sottoposti all'iscrizione in albi professionali e, per altro verso, tutti coloro che, anche se iscritti in quegli albi, svolgano attività non assoggettate al **versamento contributivo** in favore degli enti di cui al comma 11.

Ebbene, se si intende che tale versamento contributivo, caratterizzante e discriminante, non può essere che quello – di tipo soggettivo - funzionale ad alimentare una posizione previdenziale soggettiva in vista della relativa copertura previdenziale, allora l'odierno appellato rientra senz'altro in questo gruppo di soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata INPS giacché egli non è iscritto all'INARCASSA se non per la limitata finalità integrativo/solidaristica di cui sopra si è detto, né giocoforza presso di essa gode di alcuna copertura previdenziale.

E ad avviso della Corte non può essere che questa la conclusione cui si deve pervenire, leggendo pianamente nella locuzione "**versamento contributivo**" l'obbligazione avente ad oggetto l'esecuzione di un adempimento contributivo funzionale solo ed esclusivamente a una posizione previdenziale istituita presso uno degli enti di cui al comma 11 dell'art. 18 cit., posizione che il Pozzi non poteva possedere per via delle preclusioni dettate dallo Statuto di quell'Ente e dalle norme di legge dianzi indicate.

In tal senso questa Corte presta, in definitiva, adesione all'arresto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30344 del 18/12/2017 per cui *"Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in quanto secondo la "ratio" dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale"*.

Nella motivazione si riscontrano le considerazioni fatte proprie da questa Corte, avuto particolare riguardo al punto in cui il Giudice di Legittimità espone che *"non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all'INARCASSA, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto INARCASSA) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata INPS: la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'INARCASSA di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984)." >>*

Per le ragioni sinora esposte, tra cui primeggia il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 32102/2019, vanno quindi respinte le tesi fatte valere dall'ing. Giovanna Fossa mediante l'appello da essa proposto avverso la sentenza n. 1166/2016 del Tribunale di Milano, se ne dà atto, erroneamente identificata in dispositivo col n. 6220/2015 facendo inesatto riferimento al numero di R.G. della relativa causa di merito di primo grado.

Non vi è luogo di rimettere alla Corte Costituzionale il giudizio sulle norme indicate dall'odierna resistente in riassunzione (ricorrente nella causa riunita al presente processo), essendo la questione manifestamente infondata, se non altro, per via delle plurime verifiche condotte dalla Corte di Cassazione sulla natura e gli effetti cogenti di tali norme colte nel loro inquadramento ordinamentale.

In ultima analisi, essendo rimasta impregiudicata, dopo il Giudizio di Cassazione, la questione sulle sanzioni, al proposito va osservato che gli assunti critici della Fossa rispetto a quanto sul punto ritenuto da parte del Giudice di primo grado, non possono essere accolti, anche in questo caso, come dianzi si è accennato, in ragione dell'orientamento di legittimità e anche di questa Corte di merito sul punto.

Valga infatti considerare che sulla non debenza delle sanzioni legalmente previste per le ipotesi di evasione contributiva ai sensi della lettera b) del comma 8 dell'art. 116 L.388/2000 - secondo il quale *“in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.”* - gli argomenti esposti dalla parte non hanno pregio al cospetto dell'indirizzo di legittimità che, sotto il profilo soggettivo della condotta dell'autore dell'omissione, finisce per privilegiare gli aspetti comunque coscienti e volontari di tale condotta, indipendentemente da spunti più o meno intenzionali dato che quel che dalla fattispecie di legge è estrapolabile, in definitiva, è una sorta di presunzione circa l'esistenza della componente soggettiva ivi rappresentata.

Non si tratta quindi di dover cogliere nell'espressione “con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi,” che figura nella norma l'esigenza di un elemento soggettivo pari a quello che nel campo penale è classificabile come dolo intenzionale (che come tale fa parte della fattispecie e deve essere investito dalla rappresentazione e dalla volontà del soggetto agente) poiché questo, nel distinto campo di operatività della previsione dell'art. 116 comma 8 cit., non è necessario siccome quel che la norma richiede è la semplice volontà, quale che possa essere il movente perseguito, di dar luogo all'inadempimento verso l'Ente previdenziale : è dunque sufficiente a concretare una ipotesi di evasione in luogo di quella dell'omissione ex lett. a) della stessa norma il fatto - che nei suoi estremi soggettivi non può non essere volontario - di *non versare i contributi o premi*, occultando *rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate*.

Questa pare essere la tesi che si rinviene in Cass. Sentenza n. 17119 del 25/8/2015 per cui *“In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla*

lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento. (Nella specie, il datore di lavoro, pur avendo tenuto regolari scritture contabili, aveva omissso la presentazione dei modelli DM10 per periodi particolarmente lunghi, anche superiori ai tre anni, nonché l'invio delle denunce riepilogative annuali modello 770)".

Nello stesso senso si pone Cass. Sentenza n. 5281 dell'1/3/2017 per la quale *"In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omissso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie."*

Si provvede pertanto come da dispositivo in cui le spese di tutti i giudizi possono essere interamente compensate tra le parti in rapporto ai mutamenti giurisprudenziali man mano intervenuti dopo l'anno 2015, quando Giovanna Fossa aveva proposto il suo ricorso di primo grado, nonché progressivamente assestatisi dal 2018 in poi.

P.Q.M.

Decidendo in sede di rinvio così come disposto dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 32102/2019, disattesa ogni altra domanda, respinge l'appello proposto da Giovanna Fossa avverso la sentenza n. 6220/2015 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali del giudizio innanzi alla Corte di Appello di Milano, del giudizio di legittimità e quelle del presente giudizio di rinvio. Milano, 17 novembre 2020.

Il Presidente rel.
Roberto Vignati